

Art. 18 Presidente

- 1. Il Presidente è nominato dal Ministro, entro una terna di soggetti, designata dal Consiglio Accademico, in possesso di alta qualificazione professionale e manageriale nonché di comprovata esperienza maturata nell'ambito artistico e culturale.
- 2. Il Consiglio Accademico effettua la designazione di cui al comma precedente entro il termine di sessanta giorni antecedenti la scadenza dell'incarico del presidente uscente. Il Ministro provvede alla nomina entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione delle predette designazioni.
- 3. Spetta al Presidente:
- a) convocare il Consiglio di Amministrazione nonché fissarne l'ordine del giorno con la specifica elencazione delle materie da trattare;
- b) presiedere le riunioni del Consiglio di Amministrazione, nominarne il segretario e curarne la redazione dei verbali;
- c) emanare i Regolamenti interni del Conservatorio;
- d) emanare tutti gli atti di sua competenza;
- e) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
- 4. Il Presidente è il rappresentante legale dell' Istituzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 19, comma 11, del presente Statuto.